

AREA TECNICA Agro-Silvo-Pastorale,  
Comunicazione Istituzionale,  
Educazione Ambientale e Promozione,  
Tutela Ambientale, Flora e Fauna

**AP- 3115-08/06/2017**  
**PARCO CASTELLI ROMANI**



Regione Lazio  
Direzione Regionale,  
Ambiente e Sistemi naturali  
Area Foreste e Servizi Ecosistemici  
Viale del Tintoretto, 432  
00142 Roma  
pec:foreste@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Piano di Gestione e Assestamento forestale del Comune di Rocca di Papa periodo di validità 2015-2024.  
Nulla Osta ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 29/97.  
Pratica FOR. 92/2016

**VISTO** il R.D. Legge n. 3267 del 30 dicembre 1923, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" e s.m.i.;

**VISTA** la Legge Regione Lazio n. 2 del 13 gennaio 1984, "Istituzione del parco suburbano dei Castelli Romani" e s.m.i.;

**VISTA** la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991, "Legge quadro sulle aree protette" e s.m.i.;

**VISTA** la Legge Regione Lazio n. 29 del 6 ottobre 1997, "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e s.m.i.;

**VISTA** la Legge Regione Lazio n. 24 del 6 luglio 1998, "Pianificazione Paesistica e Tutela dei beni e delle Aree sottoposti a Vincolo Paesistico" e s.m.i.;

**VISTA** la Legge Regione Lazio n. 53 del 11 dicembre 1998, "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e s.m.i.;

**VISTA** la Legge Regione Lazio n. 14 del 6 agosto 1999, "Organizzazione delle Funzioni a livello regionale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e s.m.i.;

**VISTO** il P.T.P. -Ambito Territoriale n. 9 -Castelli Romani approvato con Legge Regione Lazio 6 luglio 1998 n. 24 e 25;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;

**VISTO** il R.D. Legge n. 3267 del 30 dicembre 1923, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" e s.m.i.;

**VISTA** la Legge Regione Lazio n. 39 del 28 ottobre 2002, "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento regionale n. 7 del 8 aprile 2005 "Regolamento di attuazione dell'art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)" e s.m.i.;

**VISTA** la Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61 recante "Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea";

**VISTO** il PTPR adottato dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007;

**VISTO** il D.M. 30 ottobre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus

107

SM

*kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana*", recepimento della decisione della commissione 2006/464/CE;

**VISTO** l'Atto di Organizzazione della Regione Lazio n. G00239 del 21 gennaio 2016 con il quale il Dott. Stefano Cresta è stato nominato dirigente dell'Area Ambientale del Parco Regionale dei Castelli Romani;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00267 dell'8 agosto 2014 con il quale è stato nominato il dott. Maurizio Fontana direttore dell'Ente Parco dei Castelli Romani;

**TENUTO CONTO** del tavolo tecnico di presentazione del Piano di Gestione e Assestamento forestale del Comune di Rocca di Papa del 29 aprile 2016 e del verbale dei lavori assunto al protocollo dell'Ente Parco in data 30 dicembre 2016 con il n. 7194;

**CONSIDERATO** il sopralluogo congiunto effettuato in data 26 maggio 2017, nel corso del quale sono stati discussi in campo i contenuti affrontati durante il Tavolo Tecnico di presentazione del Piano di Gestione e Assestamento forestale del Comune di Rocca di Papa del 29 aprile 2016;

**CONSIDERATO** che l'elaborato progettuale prevede n. 5 comprese o classi colturali suddivise in 233 particelle forestali, così come riportato nella seguente tabella:

COPRESA	PARTICELLA FORESTALE	SUPERFICIE FORESTALE Netta (ha)
A - Boschi cedui di castagno o a prevalenza di castagno	1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,13,15,17,18,20,21,22,24,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,53,55,56,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,127,128,130,131,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,150,151,152,153,154,160	1.141,86.29
B - Boschi con funzione di conservazione naturalistica e/o turistico ricreativa	7,12,14,16,23,44,45,51,54,57,62,74,92,93,94,95,109,110,126,129,132,146,147,148,149	127,03.90
C - Boschi di protezione e/o in ricostituzione	19,25,29,52,158,159	14,78.57
D - Cedui di castagno, nocciolo e pioppo tremolo	155,156,157	29,19.01
E - Demanio civico di recente accertamento	161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233	21,51.08

DB

M.F. Fontana 2

**TENUTO CONTO** che la ripartizione delle particelle al taglio sopra riportata, comporta analisi e prescrizioni differenziate a seconda del tipo di compresa e del tipo di intervento;

**CONSIDERATO** che il Parco ha ricostruito nel proprio sistema informatico, per ogni particella del PGAF la situazione vincolistica, riassumibile come di seguito riportato;

**TENUTO CONTO** che gli interventi sulle P.F. della compresa A ricadono in ambiti soggetti ai seguenti vincoli:

1. PTP:Rp8 Zone boscate non compromesse, Rp4 Zone agricole non compromesse con modesto valore paesaggistico e ambientale
2. PTPR: Tav A: Paesaggio naturale / Tav B: Beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche - Aree di interesse archeologico già individuate, beni lineari con fascia di rispetto - Università agrarie e usi civici
3. PSAI Rischio Frana – Fiumi Liri Garigliano e Volturno: R4 Aree a rischio molto elevato, Rpa Aree a rischio potenzialmente alto

**TENUTO CONTO** che gli interventi sulle P.F. n. della compresa B ricadono in ambiti soggetti ai seguenti vincoli:

1. PTP: Rp8 Zone boscate non compromesse - A2 Zona con possibili presenze nel sottosuolo - A3 Tracciato storico ancora in uso - A4 Unità di Paesaggio
2. PTPR: Tav A: Paesaggio naturale, Aree o Punti di Visuali, Tav B: Beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche - Aree di interesse archeologico già individuate, beni lineari con fascia di rispetto - Università agrarie e usi civici
3. PSAI Rischio Frana – Fiumi Liri Garigliano e Volturno: R4 Aree a rischio molto elevato, Rpa Aree a rischio potenzialmente alto

**TENUTO CONTO** che gli interventi sulle P.F. n. della compresa C ricadono in ambiti soggetti ai seguenti vincoli:

1. PTP: Rp8 Zone boscate non compromesse - A2 Zona con possibili presenze nel sottosuolo - A4 Unità di Paesaggio;
2. PTPR: Tav A: Paesaggio naturale, Aree o Punti di Visuali, Tav B: Beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche - Aree di interesse archeologico già individuate, beni lineari con fascia di rispetto - Università agrarie e usi civici;

**TENUTO CONTO** che gli interventi sulle P.F. n. della compresa D ricadono in ambiti soggetti ai seguenti vincoli:

1. PTP: Rp8 Zone boscate non compromesse;
2. PTPR: Tav A: Paesaggio naturale, Tav B: Beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche - Università agrarie e usi civici
3. PSAI Rischio Frana – Fiumi Liri Garigliano e Volturno: Rpa Aree a rischio potenzialmente alto

**TENUTO CONTO** che nella compresa E non sono previsti interventi;

**CONSIDERATO** che nelle superfici oggetto di Piano di Gestione e Assestamento Forestale, sono presenti aree a *“Rischio molto elevato”* (R4), aree a *“Rischio Potenzialmente Alto”* (Rpa), così come individuate nella carta degli scenari di rischio del Piano Assestamento Idrogeologico dell'autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, come evidenziato a pag. 23 della relazione tecnica del PGAF; si ritiene necessario venga allegata, ai progetti dei singoli interventi da autorizzare in dette aree, uno studio di compatibilità idrogeologica così come previsto dall'art. 17 del PsAI-Rf ;

*MB*

*HF Su* <sup>3</sup>

Ai sensi di quanto sopra riportato, l'esame istruttorio degli interventi del Piano di Gestione e Assestamento forestale del Comune di Rocca di Papa periodo di validità 2015 -2024 eseguito dalla Dott.ssa Michela Cantù, sulla base degli elaborati, è risultato compatibile con la normativa vigente a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

#### **Compresa A) Boschi cedui di castagno o a prevalenza di castagno:**

1. nei tagli di fine turno sia rilasciata una quantità minima di **50 matricine per ettaro** della superficie boschiva interessata dal taglio;
2. per il miglioramento delle capacità trofiche del bosco è opportuno che vengano preservate dal taglio le specie autoctone e quelle essenze arboree ed arbustive, i cui frutti (pomi, bacche, drupe), siano appetiti dalla fauna selvatica di cui alla L.r. 61 del 19/09/74;
3. **vengano salvaguardati eventuali lembi di vegetazione a forte naturalità e/o di vegetazione matura e stramatura** in quanto possibile testimonianza di modelli di struttura e composizione floristica "*residuale*", nonché per la tutela delle risorse genetiche autoctone di cui alla Legge Regione Lazio 15/2000 "*Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario*";
4. **allo scopo di contribuire al mantenimento della biodiversità locale e di limitare l'impatto sulle dinamiche ecologiche:**
  - siano rilasciati **gli esemplari arborei costituenti ricovero per la fauna selvatica di interesse conservazionistico ed in particolare quelli ospitanti nidi di rapaci o fori di alimentazione e/o nidi di picchi o rifugio di chirotteri, la cui presenza dovrà essere opportunamente verificata durante le operazioni di marcatura del bosco e durante la fase attuativa degli interventi;**
  - **come assennatamente proposto, sia rilasciata almeno una pianta da destinare ad invecchiamento indefinito per ogni ettaro di superficie utilizzata.** Gli esemplari da rilasciare saranno quelli di maggiore età presenti nella superficie interessata dall'intervento, scelti tra le piante in buono stato vegetativo e non soggette a fitopatie; venga quindi fornito l'elenco delle piante prescelte con relativa mappa in formato shape file;
  - **dovrà essere effettuato l'abbattimento di tutti gli individui di conifere e di specie esotiche legnose** presenti nelle particelle forestali sottoposte a taglio;
5. dovrà essere rilasciata **una pianta viva ad ettaro**, se presente, tra quelle **ricoperte di edera (*Hedera helix*)**;
6. non sia effettuato l'avvallamento di materiale legnoso lungo i versanti, canali, torrenti ed il trascinarsi a strascico lungo le strade aperte al transito ordinario;
7. **le operazioni di esbosco con trattrici forestali avvengano esclusivamente lungo i tracciati, strade e piste forestali già esistenti**, e che i mezzi impiegati non attraversino la restante area boschiva, al fine di non arrecare danno al soprassuolo e alle ceppaie; non vengano aperte nuove vie di esbosco, né vengano eseguiti livellamenti o modificazioni dell'ampiezza delle piste stesse;
8. **venga impedito il pascolo ovino, suino prima che i nuovi polloni abbiano raggiunto l'altezza di almeno 2 metri e del bestiame equino prima che i nuovi polloni abbiano raggiunto l'altezza di almeno 4,5 metri; venga impedito il pascolamento alle capre, anche con apposizione di barriere fisiche e tali impedimenti siano definiti e descritti nel progetto di utilizzazione forestale;**
9. i tagli intercalari vengano eseguiti fuori dal periodo a rischio incendi boschivi;

#### **Compresa B) Boschi con funzione di conservazione naturalistica e/o turistico ricreativa:**

 4

1. sia rilasciata una quantità minima di **60 matricine per ettaro** della superficie boschiva interessata dal taglio;
2. per il miglioramento delle capacità trofiche del bosco è opportuno che vengano preservate dal taglio le specie autoctone e quelle essenze arboree ed arbustive, i cui frutti (pomi, bacche, drupe), siano appetiti dalla fauna selvatica di cui alla L.r. 61 del 19 settembre 1974;
3. **vengano salvaguardati eventuali lembi di vegetazione a forte naturalità e/o di vegetazione matura e stramatura** in quanto possibile testimonianza di modelli di struttura e composizione floristica "*residuale*", nonché per la tutela delle risorse genetiche autoctone di cui alla Legge Regione Lazio 15/2000 "*Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario*";
4. **allo scopo di contribuire al mantenimento della biodiversità locale e di limitare l'impatto sulle dinamiche ecologiche:**
  - siano rilasciati gli esemplari arborei costituenti ricovero per la fauna selvatica di interesse conservazionistico ed in particolare quelli ospitanti nidi di rapaci o fori di alimentazione e/o nidi di picchi o rifugio di chiroteri, la cui presenza dovrà essere opportunamente verificata durante le operazioni di marcatura del bosco e durante la fase attuativa degli interventi;
  - siano rilasciate almeno due piante da destinare ad invecchiamento indefinito per ogni ettaro di superficie utilizzata. Gli esemplari da rilasciare saranno quelli di maggiore età presenti nella superficie interessata dall'intervento, scelti tra le piante in buono stato vegetativo e non soggette a fitopatie; venga quindi fornito l'elenco delle piante prescelte con relativa mappa in formato shape file;
  - siano rilasciati, se presenti, almeno 5 fusti di diametro superiore a 20 cm deperienti, senescenti, o morti in piedi, o abbattuti ad ettaro di superficie tagliata;
  - siano rilasciate fasce di rispetto da destinare alla conservazione integrale (non utilizzate per una profondità di 20 m) intorno ai siti in cui è stata riscontrata e cartografata dall'Ente Parco la presenza di siti riproduttivi degli anfibi;
  - dovrà essere effettuato l'abbattimento di tutti gli individui di conifere e di specie esotiche legnose presenti nelle particelle forestali sottoposte a taglio;
5. dovrà essere rilasciata **una pianta viva ad ettaro**, se presente, tra quelle ricoperte di edera (*Hedera helix*);
6. **lungo le sponde degli impluvi deve essere lasciata all'evoluzione naturale una fascia di rispetto di 20 m di profondità;**
7. non sia effettuato l'avvallamento di materiale legnoso lungo i versanti, canali, torrenti ed il trascinarsi a strascico lungo le strade aperte al transito ordinario;
8. **le operazioni di esbosco con tratrici forestali avvengano esclusivamente lungo i tracciati, strade e piste forestali già esistenti**, e che i mezzi impiegati non attraversino la restante area boschiva, al fine di non arrecare danno al soprassuolo e alle ceppaie; non vengano aperte nuove vie di esbosco, né vengano eseguiti livellamenti o modificazioni dell'ampiezza delle piste stesse;
9. **venga impedito il pascolo ovino, suino prima che i nuovi polloni abbiano raggiunto l'altezza di almeno 2 metri e del bestiame equino prima che i nuovi polloni abbiano raggiunto l'altezza di almeno 4,5 metri; venga impedito il pascolamento alle capre, anche con apposizione di barriere fisiche e tali impedimenti siano definiti e descritti nel progetto di utilizzazione forestale;**
10. gli interventi di utilizzazione forestale (fine turno ed intercalare) siano eseguiti da ottobre fino alla fine di febbraio, fuori dalla stagione riproduttiva delle principali specie faunistiche. Tagli ed esbosco debbono comunque essere effettuati nella medesima stagione silvana;

JB

Su 5

RF

**Particelle 45 e 57:** dovranno essere presentati progetti di dettaglio, rispettivamente, per la conversione in fustaia di castagno da frutto e per il miglioramento e recupero di castagneto da frutto, che tengano in debito conto le finalità della compresa fra le quali sono incluse la conservazione naturalistica e turistico-ricreativa.

### **Compresa C) Boschi di protezione e/o in ricostituzione:**

#### **Particella 52:** intervento colturale di dirado

1. l'intervento rilasci mediamente almeno tre polloni per ceppaia;
2. per il miglioramento delle capacità trofiche del bosco è opportuno che vengano preservate dal taglio le specie autoctone e quelle essenze arboree ed arbustive, i cui frutti (pomi, bacche, drupe), siano appetiti dalla fauna selvatica di cui alla L.r. 61 del 19 settembre 1974;
3. **vengano salvaguardati eventuali lembi di vegetazione a forte naturalità e/o di vegetazione matura e stramatura** in quanto possibile testimonianza di modelli di struttura e composizione floristica "*residuale*", nonché per la tutela delle risorse genetiche autoctone di cui alla Legge Regione Lazio 15/2000 "*Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario*";
4. allo scopo di contribuire al mantenimento della biodiversità locale e di limitare l'impatto sulle dinamiche ecologiche:
  - **siano rilasciati gli esemplari arborei costituenti ricovero per la fauna selvatica di interesse conservazionistico ed in particolare quelli ospitanti nidi di rapaci o fori di alimentazione e/o nidi di picchi o rifugio di chiroteri, la cui presenza dovrà essere opportunamente verificata durante le operazioni di marcatura del bosco e durante la fase attuativa degli interventi;**
  - dovrà essere rilasciato **un pollone vivo ad ettaro**, se presente, tra quelli **ricoperti di edera (*Hedera helix*)**;
5. non sia effettuato l'avvallamento di materiale legnoso lungo i versanti, canali, torrenti ed il trascinarsi a strascico lungo le strade aperte al transito ordinario;
6. **le operazioni di esbosco con tratrici forestali avvengano esclusivamente lungo i tracciati, strade e piste forestali già esistenti**, e che i mezzi impiegati non attraversino la restante area boschiva, al fine di non arrecare danno al soprassuolo e alle ceppaie; non vengano aperte nuove vie di esbosco, né vengano eseguiti livellamenti o modificazioni dell'ampiezza delle piste stesse;
7. **venga impedito il pascolo ovino, suino prima che i nuovi polloni abbiano raggiunto l'altezza di almeno 2 metri e del bestiame equino prima che i nuovi polloni abbiano raggiunto l'altezza di almeno 4,5 metri; venga impedito il pascolamento alle capre, anche con apposizione di barriere fisiche e tali impedimenti siano definiti e descritti nel progetto di utilizzazione forestale;**
8. gli interventi di utilizzazione forestale siano eseguiti fuori dalla stagione riproduttiva delle principali specie faunistiche (da ottobre alla fine di febbraio). Tagli ed esbosco debbono essere effettuati nella medesima stagione silvana;

#### **Particella 158:** taglio di alcuni individui per motivi di sicurezza.

1. venga trasmessa unitamente alla richiesta di nullaosta una Relazione tecnica contenente Analisi di stabilità degli alberi, eseguita da tecnico abilitato dottore forestale o agronomo, mediante analisi visiva della pianta (VTA – Visual Tree Assessment) e se necessario approfondita con analisi strumentale che giustifichino la necessità di abbattimento delle piante.

### **Compresa D) Cedui di castagno, nocciolo e pioppo tremolo [già Orti Barbarossa]:**

Boschi misti con piano dominante di castagno in percentuali localmente variabili tra 30 e 50%, cerro tra 10 e 50%, pioppo tremolo tra 10 e 60%, sporadici acero di monte e rovere si presenta a densità sempre rada con copertura tra 60 e 70%.

#### **Particelle 155, 156, 157:**

1. al fine di assecondare l'evoluzione delle cenosi forestali verso popolamenti misti, composti da castagno, cerro e subordinatamente acero di monte, rovere, carpino bianco e tiglio, i trattamenti a ceduo matricinato dovranno essere effettuati avendo cura di rilasciare individui o piccoli gruppi di individui (monocauli o diradando polloni su ceppaie) delle specie diverse dal nocciolo e pioppo tremolo sia come matricine intese in senso tradizionale, o come sistema di matricinatura diversificato (a gruppi, ceppaie "a voliera") o semplicemente come individui o microcollettivi in vari stadi di sviluppo;
2. per il miglioramento delle capacità trofiche del bosco è opportuno che vengano preservate dal taglio le specie autoctone e quelle essenze arboree ed arbustive, i cui frutti (pomi, bacche, drupe), siano appetiti dalla fauna selvatica di cui alla L.r. 61 del 19/09/74;
3. allo scopo di contribuire al mantenimento della biodiversità locale e di limitare l'impatto sulle dinamiche ecologiche:
  1. siano rilasciati **gli esemplari arborei costituenti ricovero per la fauna selvatica di interesse conservazionistico ed in particolare quelli ospitanti nidi di rapaci o fori di alimentazione e/o nidi di picchi o rifugio di chiroteri, la cui presenza dovrà essere opportunamente verificata durante le operazioni di marcatura del bosco e durante la fase attuativa degli interventi;**
  2. **sia rilasciata almeno una pianta da destinare ad invecchiamento indefinito per ogni ettaro di superficie utilizzata.** Gli esemplari da rilasciare saranno quelli di maggiore età presenti nella superficie interessata dall'intervento, scelti tra le piante in buono stato vegetativo e non soggette a fitopatie; venga quindi fornito l'elenco delle piante prescelte con relativa mappa in formato shape file;
  3. **dovrà essere effettuato l'abbattimento di tutti gli individui di conifere e di specie esotiche legnose presenti nelle particelle forestali sottoposte a taglio;**
5. dovrà essere rilasciata **una pianta viva ad ettaro**, se presente, tra quelle **ricoperte di edera (*Hedera helix*)**;
6. non sia effettuato l'avvallamento di materiale legnoso lungo i versanti, canali, torrenti ed il trascinarsi a strascico lungo le strade aperte al transito ordinario;
7. **le operazioni di esbosco con trattrici forestali avvengano esclusivamente lungo i tracciati, strade e piste forestali già esistenti**, e che i mezzi impiegati non attraversino la restante area boschiva, al fine di non arrecare danno al soprassuolo e alle ceppaie; non vengano aperte nuove vie di esbosco, né vengano eseguiti livellamenti o modificazioni dell'ampiezza delle piste stesse;
8. **venga impedito il pascolo ovino, suino prima che i nuovi polloni abbiano raggiunto l'altezza di almeno 2 metri e del bestiame equino prima che i nuovi polloni abbiano raggiunto l'altezza di almeno 4,5 metri; venga impedito il pascolamento alle capre, anche con apposizione di barriere fisiche e tali impedimenti siano definiti e descritti nel progetto di utilizzazione forestale;**

#### **Interventi sulle Infrastrutture:**

1. gli interventi previsti dal PGAF, così come descritti negli elaborati, risultano compatibili con la normativa vigente a condizione che: non vengano aperte nuove vie, né effettuate

*MB*

*SM 7*

*MB*

modificazioni dell'ampiezza di quelle esistenti. Per gli interventi che prevedono sistemazioni con ingegneria naturalistica, venga presentato, unitamente alla richiesta di nulla osta, progetto con descrizione dettagliata degli interventi.

### **Pianificazione delle risorse pascolive e zootecniche: Progetto di conservazione del Maiale Nero:**

Quanto espresso nelle conclusioni del Capitolo 7 par. 7.6 è coerente con le esigenze di mantenimento di una attività in bosco compatibile con l'ambiente e pertanto lo Scrivente verificherà il progetto in relazione a quanto esposto.


### **Pianificazione delle risorse ad uso ricreativo:**

Pur condividendo lo spirito propositivo, si ritiene necessario sottoporre le tematiche di cui al capitolo 8 par. 8.3 a specifico nulla osta di uso del territorio, non essendo in relazione con quanto previsto dal PGAF.

**Si rilascia parere favorevole** alle previsioni gestionali del Piano di Gestione e Assestamento forestale del Comune di Rocca di Papa periodo di validità 2015-2024.

#### **Il tecnico istruttore**

(Dott. ssa Michela Cantù)



Vista l'istruttoria eseguita dalla dott.ssa Michela Cantù e il relativo parere favorevole espresso, ad esclusione di quanto previsto dalla Pianificazione delle risorse pascolive e zootecniche "Progetto di conservazione del Maiale Nero" e dalla Pianificazione delle risorse ad uso ricreativo,

#### **SI RILASCIA NULLA OSTA**

richiesto dalla Regione Lazio Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali - Area Foreste e Servizi Ecosistemici, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 29/97 e s.m.i. per gli interventi previsti dal Piano di Gestione e Assestamento forestale 2015-2024 del Comune di Rocca di Papa.

La non osservanza delle suddette prescrizioni, così come previsto al comma 3 dell'art. 28 della Legge Regione Lazio 29/97, comporta la sospensione dell'attività medesima e la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'art. 29 della Legge 394/91.

Il nulla osta è rilasciato ai soli fini ambientali per la concessione del provvedimento autorizzativo da parte dell'Area Foreste e Servizi Ecosistemici della Regione Lazio e a tal fine ha validità di 24 mesi dalla data del rilascio. Trascorso tale periodo il presente nulla osta potrà essere rinnovato per un periodo non superiore a 12 mesi su motivata richiesta dell'interessato. La richiesta di rinnovo del presente nulla osta deve essere presentata entro i 60 giorni precedenti alla scadenza del parere rilasciato.

Per quanto concerne le eventuali responsabilità civili e penali a persone e a cose afferenti l'esecuzione degli interventi previsti dal PGAF oggetto del presente nulla osta preventivo, sono comunque da intendersi attribuite al titolare dell'autorizzazione.






Restiamo in attesa di ricevere da parte della Regione Lazio Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali - Area Foreste e Servizi Ecosistemici, copia del provvedimento autorizzativo.

Il richiedente può ricorrere al TAR Lazio entro 60 giorni, ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal rilascio del presente nulla osta.


**Il Responsabile unico del Procedimento**

(Dott.ssa Michela Cantù)



**Il Dirigente**

(Dott. Stefano Cresta)



**Il Direttore**

(Dott. Maurizio Fontana)

